



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia

Direzione Generale
Ufficio II Risorse Finanziarie

Prot. AOODRPU9120
Il dirigente: Mario Trifiletti

Bari, 7 novembre 2011

Alle istituzioni scolastiche
Interessate dalle Dir. Min. n.68 e 92/2005
LORO SEDI

Al R.T.I. DUSSMANN Service srl
Via Vignolese, 1385
41126 SAN DAMASO (MO)

Al R.T.I. CNS s.c. (Consorzio Nazionale Servizi soc. coop.)
Via della Cooperazione, 21
40129 BOLOGNA

p.c. Al Ministero dell'Istruzione
Università e Ricerca
D.G. per la politica finanziaria e per il bilancio
00100 ROMA

OGGETTO: Problematiche relative al servizio di pulizia ed attività ausiliarie - Dir. Min. n.68 del 28 luglio 2005 e n.92 del 23 dicembre 2005.

Pervengono a questo Ufficio numerose segnalazioni relative a problematiche riferibili alla gestione del rapporto contrattuale tra le istituzioni scolastiche e le ditte aggiudicatrici delle gare per il servizio di pulizia delle scuole di cui alle Dir. Min. n.68 e 92 del 2005.

Alcune scuole hanno segnalato la mancata formalizzazione della proroga del rapporto contrattuale che, come è noto, è stata prevista nella nota MIUR prot. n.5309 del 28/6/2011, fino al termine del 31/12/2011. In alcuni casi le ditte, invitate a sottoscrivere un atto di proroga, non vi hanno provveduto, né hanno dato riscontro alla relativa richiesta.

In particolare si è sostenuto che la proroga sarebbe già implicita nella nota sopra citata e nella successiva Direttiva ministeriale n.55 del 28/6/2011 e non richiederebbe una specifica determinazione in tal senso da parte dei contraenti.

Al riguardo è parere di questo Ufficio che il rapporto contrattuale debba essere disposto dalle singole scuole e richieda l'adozione di un apposito atto compilato col

requisito minimo della forma scritta. Lo strumento della Direttiva, infatti, rappresenta un atto interno dell'Amministrazione, volto a dare indirizzo ed impulso alle scuole, ma non autonomamente idoneo a produrre effetti giuridici nei confronti dei terzi.

In questo senso la stessa Direttiva n.55 dispone, all'art.1, che "Ciascuna istituzione scolastica provvede all'acquisizione dei servizi di pulizia ed altre attività ausiliarie mediante proroga annuale dell'affidamento dei servizi medesimi"

Si segnala inoltre che, per giurisprudenza amministrativa costante, i contratti della pubblica Amministrazione devono necessariamente essere prodotti col requisito della forma scritta ad substantiam, ossia ai fini della validità del contratto stesso.

Nel caso di specie, inoltre, dal momento che la proroga accede ad un contratto già esistente, estendendone l'efficacia nel tempo, essa deve rivestire gli stessi requisiti di forma del contratto cui si collega e cioè la scrittura.

Un consistente numero di scuole ha manifestato insoddisfazione per la qualità del servizio erogato e per il conseguente stato di scarsa igiene dei locali scolastici. Si premette che l'attività di controllo è non solo consentita ma rappresenta uno specifico dovere dei dirigenti delle istituzioni scolastiche, o loro delegati, così come previsto nel capitolato tecnico allegato ai bandi di gara. Il medesimo atto disciplina il potere di applicare una penale quale rimedio idoneo a sanzionare l'inadempimento delle controparte.

Sarà pertanto facoltà delle SS.LL. avvalersi di tale strumento, qualora ne ricorrano i presupposti, quale principale mezzo di ripristino della corretta esecuzione contrattuale. Rimane ferma la facoltà delle SS.LL. stesse di assumere autonomamente ulteriori e più gravi iniziative ritenute maggiormente efficaci nei singoli casi.

Si ritiene utile precisare, ancora, che il corrispettivo da corrispondere alle ditte che gestiscono il servizio di cui all'oggetto è necessariamente legato alla effettuazione della prestazione lavorativa. In mancanza di effettiva prestazione, indipendentemente dalla emissione di fattura da parte della ditta, la scuola non è tenuta ad alcun tipo di pagamento. La remunerazione di servizi non prestati è causa di responsabilità amministrativo-contabile dei dirigenti che ne dispongono il pagamento.

Si evidenzia, come è noto, che, nei contratti di cui alla Dir. Min. n.68/2005, l'importo contrattuale viene determinato sulla base delle superfici da pulire mentre, nel caso della Dir. Min. n.92/2005, il compenso è rapportato al numero dei lavoratori ex LSU in servizio. Ciò comporta che, in caso di cessazione dei lavoratori e di conseguente diminuzione del numero di unità di personale impiegate, le scuole sono tenute ad erogare una somma inferiore, rapportata a quest'ultimo dato e cioè al numero dei lavoratori ex LSU effettivamente in servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Lucrezia Stellacci